

Giunte e riviste dai Consigli municipali per la prima elezione passano in cosa giudicata, e non possono andar soggette a variazione. Di più non apparisce che precedentemente alle operazioni elettorali fosse fatto qualche reclamo contro le liste delle sezioni di Gragnano. Quindi l'ufficio IV non ha creduto plausibile il concetto dei ricorrenti.

Il secondo appunto che venne fatto all'elezione è questo: si dice che furono convocati 565 elettori nel medesimo luogo, mentre che la legge elettorale non permette riunioni di un numero superiore a 400.

Ma il verbale della sezione prima di Gragnano dimostra come la sezione si adunasse nella sala del giudicato, cioè nella sala del tribunale di circondario di Gragnano, e come la seconda sezione si adunasse nella sala comunale. Queste due sale sono situate in due ale di uno stesso corpo di fabbrica; e così, se sotto un certo aspetto si può dire che sono in un medesimo luogo, non si può dire egualmente che nel medesimo luogo si riunissero i 565 elettori.

E poichè due sale, comprese in un medesimo corpo di fabbrica, possono servire alle adunanze di due sezioni, secondo che vien dichiarato nell'art. 66 della legge elettorale, l'ufficio IV non ha potuto assentire all'opinione dei reclamanti.

Il terzo appunto che si fa contro l'elezione è desunto dalla costituzione degli uffici definitivi delle sezioni di Gragnano per via di acclamazione, piuttostochè per via di scrutinio.

A dir vero i verbali attestano l'unanimità del voto degli elettori per la formazione degli uffici definitivi; ma non dichiarano che fossero eletti per acclamazione. Del resto, dove si avesse a tener per vero che fossero nominati per acclamazione, la Camera in altre Legislature ha deciso che questo modo di scelta non è censurabile, poichè l'acclamazione esprime il voto della maggioranza; e il IV ufficio non ha creduto di proporvi un recesso dalle accolte consuetudini.

Il quarto appunto è questo. Dicesi essere state scritte alcune schede precedentemente alla chiamata degli elettori, altre essere state scritte da elettori a ciò destinati piuttosto che dai votanti; ma l'ufficio IV, prescindendo dalla forma colla quale è redatto il reclamo, stimò non doversi trattenere su questo capo di accusa, non dicendo il reclamo chi fossero gli elettori destinati alla scrittura delle schede, e non indicando testimonianza della supposta scrittura nel tempo che precedè la chiamata degli elettori.

Un quinto appunto consiste nella supposta mancanza di scrutinio nella sezione di Gragnano. Si dice che lo scrutinio fu impossibile, poichè la seconda chiamata e lo scrutinio appaiono fatti in mezz'ora. Ma io debbo avvertire che nella prima sezione di Gragnano gli iscritti erano 332, e che dal totale risulta come tutti questi comparissero a dare il voto. Nella seconda sezione di Gragnano gli iscritti erano 213, mentre quelli che comparvero a votare erano 211. Così nella sezione prima di Gragnano non era necessaria la seconda chiamata, tostochè tutti gli elettori erano già comparsi a dare il loro, e mezz'ora era sufficiente per leggere le 332 schede. Nella seconda sezione di Gragnano non vi era da fare la chiamata che di due soli elettori, perchè, come già ho detto, 211 avevano già votato tra 213 iscritti, ed ivi pure bastava mezz'ora a leggere le schede. La mancanza di scrutinio, arguita da impossibilità derivante da angustia di tempo, è sembrata all'ufficio IV che non sia realtà, ma bensì parto dell'immaginazione dei reclamanti.

Il sesto capo d'accusa contro l'elezione del signor Ruggiero si fonda nella supposta mancanza della ricognizione dei voti dati nella sezione di Gragnano alla presenza dell'ufficio definitivo della sezione principale del collegio.

I reclamanti su questo punto sono stati infedeli nella esposizione dei fatti. Non è vero che i voti della sezione di Gragnano non fossero riconosciuti dall'ufficio definitivo della sezione principale di Castellamare; ma è vero bensì che i voti della sezione seconda di Gragnano furono verificati e riconosciuti nella sezione prima di Gragnano stesso. La sezione prima di Gragnano, dirimpetto alla sezione seconda, fece le parti dell'ufficio definitivo della sezione principale. Quindi non vi fu difetto, ma eccesso di forma, poichè, invece di avere la sola ricognizione dell'ufficio definitivo della sezione principale di Castellamare, vi fu anche la ricognizione dei voti dati nelle due sezioni di Gragnano da parte della prima sezione di questo nome. Quest'eccesso sembrò all'ufficio IV che, piuttosto che essere idoneo ad infirmare l'elezione, ne accerti la legalità e la sincerità.

Il settimo ed ultimo obbietto contro l'elezione del signor Ruggiero consiste nella pubblicità data nella sezione principale di Castellamare del risultato della votazione delle sezioni di Gragnano. Dicesi che l'annuncio dei risultati delle votazioni nelle sezioni di Gragnano fu tale da esercitare influo su la libertà del voto degli elettori e conseguentemente sopra la sincerità dell'elezione. Dicesi che gli elettori della sezione di Castellamare rimasero offesi da codesta pubblicità in modo che alcuni si allontanarono dal luogo della elezione. Ed in vero al verbale della sezione di Castellamare è unita una protesta di alquanti elettori i quali si lagnano di quella pubblicità.

L'ufficio IV intorno a ciò ha considerato in primo luogo che non risulta essere stata fatta la pubblicazione dei risultati della votazione di Gragnano coll'intendimento di disturbare le operazioni elettorali di Castellamare, o esercitare influo su quelle.

Ha considerato in secondo luogo che la seconda chiamata in ciascuna sezione doveva aver luogo ad un'ora pomeridiana, e che dai verbali delle elezioni di Gragnano apparisce come chiudessero le operazioni elettorali alle tre e mezzo pomeridiane. Così, se il risultato ne fu conosciuto nella sezione di Castellamare prima che cominciasse la seconda chiamata, ciò avvenne non già per fatto degli uffici definitivi delle sezioni di Gragnano, ma in grazia dell'indugi della sezione di Castellamare, che dai verbali stessi risulta avere incominciato la seconda chiamata alle quattro pomeridiane.

In terzo luogo ha considerato che le operazioni elettorali si compiono palesemente al cospetto degli elettori, e che in ogni sezione viene proclamato il risultato dello scrutinio. Quindi la conoscenza che si acquista in una sezione di ciò che si sia fatto in altre sezioni non è certamente motivo di nullità.

In ultimo luogo ha considerato che i voti raccolti nelle due sezioni di Gragnano dal signor Ruggiero essendo 485, cioè tanti che superano la metà dei votanti non solo, ma ben anche la metà degli elettori iscritti nell'intero collegio, qualunque si fosse il numero dei votanti in Castellamare non potevano mettere in forse l'elezione del signor Ruggiero.

Concludo proponendovi, a nome dell'ufficio IV, di approvare la elezione del signor Ruggiero Mariano a deputato del collegio di Castellamare.

(La Camera approva.)

A nome pure del IV ufficio ho l'onore di proporvi l'annullamento dell'elezione del signor Francesco Anca, fatta dal collegio elettorale di Naso.

Questo collegio si divide in diciannove sezioni.

Non darò conto alla Camera di lievi irregolarità avvenute nelle operazioni di alcune delle suddette sezioni. Dirò per